



COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

89040 – PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Cod. Fis. 81000550806 – Part. IVA 00733560809

Sito internet: www.comune.santilariodelloionio.rc.it

TEL 0964365006 – FAX 0964365412

ragioneriasantilariorio@asmepec.it

REGOLAMENTO

SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI

URBANI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale (centro e frazioni), compreso nei perimetri indicati nella planimetria allegata, costituenti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati, da aggiornare periodicamente secondo le necessità.

Il Comune provvederà, comunque, anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti nelle zone, situate fuori dei limiti suddetti, ove vi si trovino insediamenti sparsi.

ART. 2

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cura:

1. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti provenienti dai fabbricati dagli altri insediamenti civili in genere, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili, nonché di quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri similari di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;
2. lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

In via secondaria, il servizio comunale provvede, altresì:

1. alla pulizia ed alla disinfezione delle pubbliche fonti, dei gabinetti ed orinatoi pubblici, delle aree destinate a pubblici parcheggi;
2. all'innaffiamento delle vie e piazze pubbliche;
3. allo spalamento della neve;
4. alle operazioni necessarie per la lotta contro le mosche ed altri insetti nocivi, secondo le disposizioni vigenti in materia, per impedire la moltiplicazione e la disseminazione;
5. alla vuotatura inodore dei pozzi neri e dei depositi di materie luride dagli stabili pubblici e dalle abitazioni private;
6. al controllo delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi.

ART. 3

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono assunte dal Comune in gestione diretta ed esercitate con diritto di privativa secondo le disposizioni contenute nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e quelle del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 4

Principi generali e criteri di comportamento.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere collettivo e dei singoli cittadini;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica territoriale.

CAPO II

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 5

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti a perdere distribuiti dal Comune (ovvero in altri recipienti di proprietà dell'utente) ed immessi, con ogni cura ed osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uopo ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.

In particolare, i contenitori, aventi capacità minima di mq. 60.000 ed in numero minimo di 2 esemplari, saranno posti, nelle strade del centro abitato, a non più di m. 50 l'uno dall'altro, mentre nelle altre località cittadine gli stessi esemplari troveranno collocazione adeguata in singoli punti, in relazione alla popolazione ivi residente.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

ART. 6

Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato tutti i giorni a giorni alterni, esclusi i festivi, da parte del personale addetto, nell'orario che sarà stabilito dall'Amministrazione notificato all'utenza per provvedere al necessario conferimento.

Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dal contenitore collettivo avranno caratteristiche tecniche e strumentali tali da renderli idonei alle esigenze della raccolta, intese ad evitare l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione, nonché esalazioni moleste.

ART. 7

I rifiuti solidi urbani raccolti dalle vie e piazze cittadine e da ogni altra area pubblica o privata destinata ad uso pubblico, comprese quelle in cui si svolgono pubblici mercati, verranno depositati dagli addetti in appositi grandi contenitori muniti di coperchi, evitando di disperdere materiale e di sollevare polvere.

Il contenuto dei collettori suddetti sarà poi travasato negli automezzi destinati alla raccolta.

ART. 8

Sono vietati l'abbandono ed il deposito anche temporaneo di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private.

È fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.

Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi e i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti balneari devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei proprietari che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

ART. 9

Tutti i rifiuti raccolti dagli edifici pubblici, dalle abitazioni private, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, ecc., oltre che dalle vie e piazze pubbliche, dovranno essere trasportati nei centri di raccolta o di deposito temporaneo prescelti dall'Amministrazione comunale ed avviati poi allo smaltimento definitivo.

ART. 10

I luoghi di raccolta e di deposito dei rifiuti urbani in genere, di cui all'articolo precedente, devono essere ubicati in zone distanti dal centro abitato non meno di km. 1 ed attrezzati in modo da assicurare la tutela igienico-sanitaria sia del personale addetto che dell'ambiente.

ART. 11

Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti, nonché il recupero da essi di materie prime, l'Amministrazione comunale, con appositi specifici provvedimenti, istituirà sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali, come vetri e bottiglie, materiale ferroso, rottami ed altro.

In ogni caso, i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune dovranno essere conferiti dall'utente, previa comunicazione al servizio, che predisporrà quanto necessario per la raccolta.

CAPO III

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 12

I rifiuti urbani comunque raccolti sono sottoposti, ove possibile, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto anche energetico o per trasformarli in modo da poter essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura e nell'industria, purchè senza pregiudizio per la zootecnica, per l'igiene e per la salute pubblica.

Il metodo di trattamento sarà prescelto dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione consiliare, purchè ne risulti dimostrata la convenienza tecnica, economica ed ambientale.

In ogni caso la cernita, se ammessa, e l'utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti devono essere eseguite nei luoghi stabiliti, osservando ogni garanzia d'ordine igienico e sanitario a tutela dell'ambiente oltre che della salute del personale addetto.

I residui inutilizzati saranno smaltiti in discarica controllata così come sarà anche provveduto alla eliminazione e innocuizzazione dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e di quelli derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.

ART. 13

È fatto divieto assoluto di procedere alla cernita manuale, senza cioè l'ausilio di attrezzi e di metodologie che evitino il contatto diretto dell'operatore con i rifiuti.

Il personale addetto alla cernita dei rifiuti dovrà indossare apposita tuta ad un solo pezzo a chiusura lampo, un berretto di tela che ricopra la nuca e guanti di pelle.

Al termine del lavoro il personale stesso è tenuto a fare la doccia nell'apposito reparto a tale scopo destinato.

ART. 14

Salvo quanto stabilito in relazione all'utilizzo dei rifiuti raccolti a fini industriali o agricoli, allo smaltimento degli stessi si provvederà a mezzo di discarica controllata, all'uopo procedendo allo sversamento dei rifiuti raccolti sul terreno appositamente prescelto.

ART. 15

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo, anche nei confronti di singoli cittadini, a specifiche forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone la Regione ed il Ministero della Sanità.

ART. 16

Il Comune curerà la vuotatura dei pozzi neri, la pulizia degli orinatoi pubblici e quelli esistenti negli stabili di proprietà comunale e negli edifici pubblici ubicati nel territorio comunale.

A richiesta degli interessati sarà provveduto alla vuotatura dei pozzi neri delle private abitazioni, dietro pagamento di congruo corrispettivo. Il servizio sarà eseguito con apposita autobotte di adeguata capacità e munita di tutte le necessarie attrezzature.

Lo smaltimento dei liquami dovrà essere effettuato nei luoghi e con le modalità determinati dall'Amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

ART. 17

I rifiuti propri di attività produttive e, precisamente, i rifiuti di lavorazioni artigianali, i rifiuti prodotti negli esercizi commerciali e nei locali in cui si svolgono attività di servizio sono assimilati ai rifiuti urbani qualora il quantitativo prodotto non superi giornalmente mc. 2

Per effetto della suddetta equiparazione, giusta l'art. 60 del D. L.vo n. 507 del 1993 i titolari delle predette attività sono tenuti a conferire al servizio comunale i rifiuti individuali come sopra, sempre che la loro produzione giornaliera sia contenuta nel limite suindicato, con conseguente sottoposizione al pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti.

In caso contrario, ed in presenza di rifiuti dalle tipologie qualitative non rientranti in quelle usuali delle attività sopraindicate, gli stessi sono soggetti al regime dei rifiuti speciali, con conseguente obbligo dei produttori di provvedere direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione allo smaltimento. Il Comune può, tuttavia, consentire l'eliminazione, ove possibile, dei rifiuti medesimi mediante l'immissione nella discarica controllata, all'uopo stipulando con i produttori apposita convenzione.

ART. 18

Per i rifiuti tossici e nocivi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 17, relativamente all'ammissione degli stessi nella discarica comunale.

ART. 19

Qualora lo smaltimento di cui all'articolo precedente non fosse possibile, i detentori sono tenuti a presentare al Comune elaborati tecnici in cui siano specificate le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti tossici e nocivi, nonché i sistemi di raccolta idonei a salvaguardare ogni esigenza di carattere igienico sanitario.

I rifiuti devono conferire in idonei contenitori e trasportati mediante mezzi adeguati in relazione ai tipi di rifiuti e che garantiscano la perfetta tenuta e resistenza onde evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all'ambiente.

L'area destinata allo stoccaggio provvisorio, che non dovrà essere protratto oltre sessanta giorni, dovrà essere scelta in una zona distante dal centro abitato non meno di km. 3 e potrà contenere determinati tipi di rifiuti e quantitativi non maggiori di mq. 50.

Le attrezzature annesse dovranno essere rispondenti ai requisiti che si rendono necessari per il tipo di rifiuti stoccabili.

L'impianto per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi dovrà essere dotato di tutte le attrezzature tecniche e di tutti gli apprestamenti igienici atti:

- ad eliminare esalazioni dannose;
- ad evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'atmosfera;
- ad evitare l'inquinamento da rumore.

La sua ubicazione rispetto all'abitato sarà determinato tenendo conto del grado di efficienza degli apprestamenti adottati per i rifiuti sopra indicati ed in considerazione delle condizioni meteorologiche ed ambientali.

L'impianto deve essere in ogni caso ubicato in posizione tale da favorire l'afflusso ed il deflusso dei veicoli di trasporto dei rifiuti.

Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata avverrà previo accertamento della rispondenza del terreno prescelto provvedendo alla sua esatta delimitazione ed indicando i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, la durata massima dell'esercizio della discarica ed eseguendo le necessarie opere di sistemazione del terreno medesimo anche in vista delle possibili destinazioni e riutilizzazioni.

ART. 19 BIS¹

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa;
2. compete alla Giunta comunale determinare le tariffe unitarie prima dell'approvazione del bilancio annuale. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di legge, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso;
3. le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree ai sensi di legge;
4. la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e relative componenti del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) le motivazioni dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

ART. 19 TER²

La tariffa unitaria è ridotta del 20% nel caso di abitazione con unico occupante.

ART. 19 QUATER³

Sono esentati dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani i locali adibiti a Caserma dei Carabinieri nel territorio comunale

CAPO IV

DEL PERSONALE

ART. 20

Per l'esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti il Comune si avvale di apposito personale di ruolo, selezionato attraverso visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro, sottoponendo poi ogni addetto a visita di controllo periodica onde verificare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato di indumenti igienicamente idonei nonché delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

ART. 21

Il trattamento giuridico ed economico del personale è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Enti Locali.

CAPO V

SANZIONI

ART. 22

Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge.

ART. 23

All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate all'ufficio di Polizia urbana (o altro ufficio).

Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza dell'ufficio comunale di igiene per quanto attiene all'aspetto igienico-sanitario.

Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto Ufficio di Polizia urbana che eseguirà ove necessario, gli accertamenti del caso ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

ART. 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e quelle del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 26

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

¹ Integrazione regolamento con delibera Consiglio comunale n. 10 del 31/03/2008.

² Integrazione regolamento con delibera Consiglio comunale n. 10 del 31/03/2008

³ Integrazione regolamento con delibera Consiglio comunale n. 17 del 03/05/2010